

Comune di Napoli

Dipartimento Ambiente
Servizio Tutela della Salute

PROGRESSIVO ANNUALE:
- 4 GIU 2008
PROG. n. <u>674</u>

ORDINANZA SINDACALE

Prot N° 11 del 03-06-08

IL SINDACO

Premesso

che i requisiti igienico sanitari per gli stabilimenti balneari risultano tuttora disciplinati, nel territorio della Città di Napoli, dal Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale in data 17/07/1902 ed approvato in data 21/05/1904.

che ai sensi dell'art. 194 del R.D. del 27/07/1934 n° 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) l'esercizio degli stabilimenti balneari è sottoposto ad Autorizzazione Sanitaria.

che, ferma restando la prescritta concessione dei beni demaniali marittimi, l'autorizzazione amministrativa rilasciata, per gli stabilimenti balneari, dal competente Servizio comunale assicura, ai sensi di quanto previsto dalla L. 29/03/2001 n° 135, che le attività siano esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza.

Considerato

che alcune disposizioni del citato Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale in data 17/07/1902 ed approvato in data 21/05/1904, risultano obsolete e non applicabili alla luce del mutato quadro normativo

che, al contrario, l'applicazione di taluna delle predette disposizioni, in teoria ancora compatibili con l'attuale quadro normativo, ha determinato alcune eccezioni da parte dei titolari degli stabilimenti a seguito delle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione della "Azienda Sanitaria Locale Napoli 1" ai fini del rilascio del parere di idoneità igienico sanitaria

che per l'effetto, nelle more della revisione delle norme del citato Regolamento Comunale, nell'ambito del più generale procedimento di predisposizione del nuovo Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, e con l'approssimarsi della stagione estiva, risulta non più rinviabile una puntuale definizione, sulla scorta delle norme vigenti, dei requisiti igienico sanitari minimi per gli stabilimenti balneari, in mancanza dei quali non potrà essere espresso parere di idoneità igienico sanitaria da parte delle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della "Azienda Sanitaria Locale Napoli 1".

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie)



Vista la L. 833/78

Vista la Legge 29/03/2001 n. 135

Vista la Circolare n. 10 del 07/05/1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione

Visto il Decreto 5 agosto 1998 n. 342

Vista l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Napoli n. 16/2004

Visto il D. L.vo 267/2000

Ritenuto di procedere alla definizione dei requisiti igienico sanitari minimi con specifica Ordinanza Sindacale, sulla scorta del competente parere tecnico espresso dal Dipartimento di Prevenzione della "Azienda Sanitaria Locale Napoli 1".

ORDINA

al fine del parere di idoneità igienico sanitaria, gli stabilimenti balneari devono essere in possesso dei requisiti igienico sanitari minimi di seguito specificati:

- I titolari dello stabilimento balneare devono curare il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione compresa la pulizia quotidiana degli arenili, con periodica cernita (manuale o meccanica) della sabbia.
- Devono assicurare una superficie minima di mq. 3 per ogni persona (il numero massimo di utenze ammissibili viene calcolato con il rapporto tra la superficie dello stabilimento, esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quant'altro, e la superficie minima per ogni utenza).
- Lo stabilimento deve disporre di acqua potabile, di smaltimento liquami conforme alla legislazione vigente, di idonei raccoglitori per i rifiuti differenziati (frazione secca recuperabile) e per i rifiuti indifferenziati residuali, in numero e capacità sufficienti per il numero massimo di utenze ammissibili. I predetti raccoglitori dovranno evidenziare con chiarezza la tipologia dei rifiuti cui sono destinati (carta-cartone/plastica-alluminio-banda stagnata/vetro/rsu residuali)
- E' obbligo provvedere alla pulizia e disinfezione periodica di lettini e sdraio
- Le cabine disponibili devono essere ben aerate; realizzate internamente con materiali facilmente pulibili, avere un'altezza non inferiore a m. 2.20 e una superficie minima di mq 2.25 con, almeno, la seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti, un cestino porta rifiuti.
- Le docce devono essere provviste di acqua calda e fredda.
- Deve essere disponibile documentazione attestante il rispetto della O.S. 224/07 (Prevenzione del Rischio Legionellosi)
- I servizi igienici devono essere separati per i due sessi con areazione naturale o forzata e con adeguato spazio antibagno con uno o più lavabi. Devono essere sottoposti a disinfezione e disinfestazione quotidiana. Inoltre tutte le strutture balneari devono essere dotate di almeno un apposito servizio igienico per disabili conforme alla normativa vigente, con la segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- Ogni stabilimento balneare deve essere provvisto di idonea organizzazione di primo intervento sanitario. E' obbligo dei titolari istituire un servizio di assistenza alla balneazione realizzato con un locale infermeria, fornita di idonei presidi per le prime medicazioni ed il primo intervento sanitario, e da assistenti bagnanti in numero adeguato alle presenze ed all'attività dello stabilimento. Gli assistenti bagnanti devono essere muniti di idonea abilitazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto

zione Salvamento) o organo equivalente. L'assistente bagnanti indossa una tenuta idricante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico dello stabilimento.

- I titolari degli stabilimenti possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione e redazione di un idoneo piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.

- E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del responsabile dell'organizzazione che realizza il servizio) dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed ancora, salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e un mezzo marinaio o gaffa).

- La presenza di locali per la somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, così come di piscine o altre strutture e servizi connessi (per attività sportive, di ricreazione etc.) deve essere conforme alle disposizioni vigenti ed in possesso delle relative autorizzazioni.

- Le strutture balneari devono essere dotate di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili al fine di garantire l'accesso al mare, nei limiti consentiti dalla natura dei luoghi, sino in prossimità dello stesso, fornendo le modalità con cui si intendono superare le barriere architettoniche. All'esterno degli stabilimenti balneari o in prossimità di essi dovrà essere posto un cartello con il simbolo internazionale "Handicap" e un campanello di chiamata e/o citofono in modo da garantire a tali utenti di essere assistiti.


- I principali impianti devono essere realizzati secondo le norme vigenti e di essi va prodotta la Dichiarazione di Conformità ai sensi della L. 46/90.

- E' fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina ed in tutti i servizi di uso comune

AVVERTE

qualsiasi variazione dei requisiti minimi prescritti con la presente Ordinanza intervenga nel corso dell'esercizio, dovrà essere tempestivamente segnalata al competente Dipartimento di Prevenzione della "Azienda Sanitaria Locale Napoli 1" ed alla struttura del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Ove nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, le strutture del Dipartimento di Prevenzione della "Azienda Sanitaria Locale Napoli 1" accertino variazioni non segnalate, procederanno alle relative valutazioni per l'adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica ivi compresa la sospensione dell'attività

Le trasgressioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L. vo 267/2000. 

Per le modalità di conferimento al gestore del servizio di igiene urbana dei rifiuti differenziati e indifferenziati, i gestori degli stabilimenti si atterranno alle prescrizioni contenute nelle vigenti OO.SS. n.172 (frazione secca recuperabile), n.173 (frazione organica umida) del 7 marzo 2002, n.1224 del 9 dicembre 2005 ed eventuali successive OO.SS. modificative delle medesime prescrizioni, nonché al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti. Agli atti richiamati nel presente capoverso si rinvia ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza e la vigenza della stessa all'atto dell'esecutività

La trasmissione della stessa al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, alla Direzione Centrale Sviluppo Artigianale, Commerciale e Turistico del Comune di Napoli, al Servizio Risorsa Mare del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli e all'Autorità Portuale di Napoli.

Il Referente del Sindaco in materia
di Igiene e Sanità Pubblica
(Dr.ssa Giuseppina AMISPERGHI)

Il Sindaco
L'Assessore alla Sanità
[Signature]

Il Dirigente del Servizio Tutela della Salute
(Dr.ssa Francesca POLI)

[Signature]

La presente Ordinanza Sindacale conforme
all'originale è composta di n° 4 pagine.
Napoli, 4 GIU 2008

IL DIRIGENTE
[Signature]

